



**COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO**

Provincia di Bergamo

Via IV Novembre, 66 - C.F.00334080165

CERTIFICATION OF  
MEMBERSHIP

---

**POLIZIA LOCALE**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

---

MUNICIPIO: Via IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 035 6320111 - Fax 035 6320128  
Comando Polizia Locale Via IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) - tel. 035 6320110 - fax 035 6320128

e-mail: [polizialocale@comunealmennosanbartolomeo.bergamo.it](mailto:polizialocale@comunealmennosanbartolomeo.bergamo.it)

## INDICE

### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito e finalità
2. Vigilanza e sanzioni
3. Sanzioni Accessorie
4. Esibizioni di Titoli
5. Applicazione
6. Collaborazione tra Comune e cittadini/associazioni presenti sul territorio comunali

### **TITOLO I ATTIVITA' VIETATE**

#### **CAPO I SUOLO E SPAZIO PUBBLICO**

7. Occupazioni in genere
8. Battitura di tappeti e di altri oggetti
9. Giochi sul suolo pubblico
10. Esposizione e vendita
11. Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico
12. Circolazione, allevamento e vendita di animali
13. Panni stesi all'aperto
14. Fontane pubbliche
15. Monumenti e lapidi commemorative
16. Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi
17. Precauzioni necessarie per talune attività
18. Comportamenti vietati sanzionati in via residuale
19. Sgombero della neve

#### **CAPO II ORDINE E QUIETE PUBBLICA**

20. Feste, cortei, trattenimenti
21. Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
22. Grida e schiamazzi
23. Abuso di mezzi acustici
24. Attività rumorose o moleste
25. Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni
26. Accattonaggio
27. Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici della città
28. Divieto di esercitare l'attività di meretricio
29. Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici
30. Occupazione di suolo pubblico con attrezzature da parte dei PP.EE.

#### **CAPO III TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, CIMITERO ED ARREDI**

31. Tutela di monumenti ed edifici ed arredi
32. Tutela dei parchi, giardini pubblici, aiuole
33. Cimitero

CAPO IV  
DECENZA E MORALE

34. Atti contrari alla decenza e alla morale

CAPO V  
TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

- 35. Materiali esplodenti ed oggetti potenzialmente pericolosi
- 36. Accensione di artifici pirotecnici
- 37. Accensione fuochi
- 38. Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- 39. Fucine e forni
- 40. Lancio di pietre e di altri oggetti
- 41. Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

CAPO VI  
CIRCOLAZIONE

42. Circolazione

CAPO VII  
USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

43. Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

**TITOLO II  
ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI**

CAPO I  
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI

44. Addobbi e luminarie natalizie

CAPO II  
SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

- 45. Sala Giochi
- 46. Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
- 47. Prescrizioni
- 48. Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

CAPO III  
ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

49. Esercizi fissi

**TITOLO III  
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI**

CAPO I  
OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

- 50. Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi
- 51. Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro
- 52. Funzionalità e decoro dei fabbricati
- 53. Decoro e sicurezza dei fabbricati: ulteriori obblighi
- 54. Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale

CAPO II  
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

- 55. Procedura di rilascio delle autorizzazioni e/o licenze
- 56. Disciplina dei prezzi
- 57. Vendita e scorta delle merci
- 58. Orari di vendita
- 59. Uso di contrassegni, simboli, distintivi del Comune
- 60. Uso di servizi igienici
- 61. Trasporto carni
- 62. Commercio in forma itinerante
- 63. Esercizi ambulanti
- 64. Esercizio di mestieri girovaghi
- 65. Tende per pubblici spettacoli
- 66. Pulizia delle aree antistanti i negozi

DISPOSIZIONI FINALI

- 67. Disposizioni transitorie
- 68. Entrata in vigore

# DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

### Ambito e finalità

Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.

Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.

Il regolamento disciplina, inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

## Art. 2

### Vigilanza e sanzioni

La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.

I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento

Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.

L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.

Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689.

## Art. 3

### Sanzioni accessorie

Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto all'ufficio di Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 83 a euro 500, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

## Art. 4

### Esibizione di titolo

Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.

Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

**Art. 5**  
**Applicazione**

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

**Art. 6**  
**Collaborazione tra Comune e cittadini/associazioni  
presenti sul territorio comunale**

Il Comune, valorizza la collaborazione con cittadini, e associazioni (Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, Protezione Civile, Associazione Nazionale Alpini ecc..) che intendano cooperare con la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, inoltre può sottoscrivere convenzioni, per attività di supporto alla Polizia Locale in situazioni di disagio sociale, o eventi riguardanti la sicurezza urbana.

**TITOLO I**  
**ATTIVITA' VIETATE**

**CAPO I**  
**SUOLO E SPAZIO PUBBLICO**

**Art. 7**  
**Occupazioni in genere**

1. È vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, manufatto, opera, effetto, elemento e simile, il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza apposita autorizzazione.
2. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati a fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
3. Non rientrano nel divieto le occupazioni realizzate:
  - a) con le vetture pubbliche e private nelle aree destinate alle soste;
  - b) con i mezzi di trasporto nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, purché per fare ciò i veicoli utilizzati non vengano fissati, ancorché temporaneamente, al suolo;
  - c) da mezzo di scale e/o sgabelli e similari di cui dispongono le attività commerciali e/o economiche aventi affaccio sulle aree dal presente provvedimento disciplinate ed appoggiati allo scopo di effettuare la pulizia/manutenzione delle vetrine e facciate, purché tali operazioni si compiano dopo le 19.00 e prima delle 09,30 di ogni giorno.

Nei casi non rientranti nelle eccezioni suddette restano in vigore le norme di cui al D.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni ed ogni altra norma inerente la circolazione stradale e la pubblica incolumità e sicurezza ovvero disciplinata da leggi o regolamenti nazionali o locali.

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24/11/81 n. 689.

È fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta. Stante l'inottemperanza all'ordine, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'articolo 650 del C.P. Resta salva la possibilità di irrogare le sanzioni previste per la violazione di altre norme di legge e regolamenti.

#### **Art. 8** **Battitura di tappeti e di altri oggetti**

È vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 21. La battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

- a. nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;
- b. dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica - e fra più strade, su quelle di minore importanza quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tutta via resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiore a mq. 4, che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 9** **Giochi sul suolo pubblico**

È vietato qualunque gioco sul suolo pubblico ovvero privato aperto al traffico, alla sosta e al parcheggio dei veicoli. Per gioco deve intendersi anche l'utilizzo di pattini a rotelle, monopattini a spinta ed in genere ogni acceleratore di andatura utilizzato presso le aree suddette. Non rientrano in tale definizione i giochi praticati da minori degli anni sette se accompagnati da genitore o custode adulto ed è fatta salva la conduzione di veicoli classificati come giocattolo ai sensi del codice stradale (es. bicicletta con rotelle, automobilina a pedali) chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 10** **Esposizione e vendita**

È vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali, e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

È vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, a meno che non si verifichi occupazione di suolo stradale regolarmente autorizzata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 a € 500,00.

#### **Art. 11** **Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico**

È vietato esercitare mestieri o eseguire lavori non autorizzati sul suolo pubblico.

Sulle strade e sulle piazze è vietato lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

È vietato eseguire la pulizia di veicoli o tende utilizzando tubi flessibili atti a spruzzare acqua o recipienti contenenti acqua e/o prodotti chimici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

#### **Art. 12** **Circolazione, allevamento e vendita di animali**

È consentita la circolazione su tutto il territorio comunale di animali da sella purché condotti nel rispetto delle norme del codice della strada con obbligo di raccolta delle deiezioni.

È vietato far circolare all'interno del centro abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali da tiro di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e lasciar vagare cani, galline, oche, anitre ed altri animali da cortile nonché ovini, bovini, caprini e maiali.

È vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.

È vietato l'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili, animali in genere nelle zone densamente urbanizzate.  
È inoltre vietato utilizzare allo scopo soffitte, scantinati, garage ed altri vani adiacenti alle abitazioni.  
È vietato l'allevamento di cani, senza le prescritte autorizzazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 13** **Panni stesi all'aperto**

È vietato esporre o stendere, all'aperto ed entro il centro abitato, biancheria, tappeti od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati ubicati in adiacenza di vie e di piazze pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 14** **Fontane pubbliche**

È vietato:

- lavarsi nelle fontane pubbliche ed attingervi acqua con qualsiasi mezzo o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare negli stessi indumenti o biancheria;
- gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, oggetti e rifiuti o altro materiale sia esso solido o liquido;
- valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente potabile nonché attingerla mediante uso di tubi o altri espedienti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 15** **Monumenti e lapidi commemorative**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati all'Amministrazione Comunale i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

### **Art. 16** **Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi**

Il trasporto, il carico lo scarico di lastre, verghe e spranghe metalliche ed altri materiali dovrà farsi in modo da attutire il frastuono e da evitare danni o pericoli.

Fermo restando le previsioni in materia ricomprese nelle norme di circolazione è vietato comunque trasportare, senza gli opportuni ripari gli oggetti come vetri, ferri acuminati e simili, i quali possano recar danno ai passanti ovvero possano essere difficilmente percepibili - a causa della loro trasparenza, forma e dimensione. - In tali ultimi casi dovranno essere resi visibili a mezzo di stoffa colorata gialla, arancio o rossa della dimensione non inferiore a 50 X 60 cm, oppure segnalati a mezzo di appositi pannelli a strisce oblique bianco/rosse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

### **Art. 17** **Precauzioni necessarie per talune attività**

Chiunque esegue la verniciatura di insegne, mostre, serrande, vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati prospicienti il suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

Nella posa di opere che insistano anche parzialmente sulle aree pubbliche o aperte al pubblico quali la posa di striscioni, luminarie, gonfiabili deve evitare di movimentare attrezzi e simili sospesi dal suolo senza aver provveduto a delimitare l'area in cui si svolgono detti lavori in maniera da impedire il transito di pedoni e velocipedi. In tali casi è consentito l'uso di scale ed autoscale senza necessità di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ma sempre



e costantemente conformemente alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 del C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

### **Art. 18** **Comportamenti vietati sanzionati in via residuale**

Fermi restando i suddetti obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del decoro della città è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
- b. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
- e. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
- f. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli a altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose. Il trasporto di oggetti acuminati o comunque pericolosi (es. ferri appuntiti, vetri, ecc.) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle cose e alle persone;
- g. gettare o spandere sul suolo pubblico acqua che possa congelare. Tale divieto è sempre valido nel periodo invernale e comunque in caso di temperature pari o inferiori a 3 gradi centigradi;
- h. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi, parassiti;
- i. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- j. passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa;
- k. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- l. accatastare legna sulle pertinenze stradali;
- m. imbrattare il suolo e muri con vernici o altro materiale indelebile;
- n. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grasse, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- o. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada;
- p. riversare qualsivoglia tipo di rifiuto al bordo strada o negli spazi non adibiti a tale scopo;
- q. riversare rifiuti solidi urbani domestici nei cestini pubblici.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Le sanzioni relative al presente articolo si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.

In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Capo I, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

## **Art. 19** **Sgombero della neve**

Fermo restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini.

I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri:

a) Provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami.

b) Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione dev'essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

c) Rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori.

Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada. Il Comune provvederà, attraverso mezzi idonei, a comunicare ai cittadini il calendario, i tempi ed i modi dello sgombero meccanico della neve.

Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.

## **CAPO II** **ORDINE E QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 20** **Feste, cortei, trattenimenti**

È vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici feste, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Polizia Locale almeno 10 giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati: a) le esatte generalità del promotore; b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione; c) l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta; d) se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale; e) il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.).

L'Ufficio di Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente comma potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale al responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale. Detti cortei muovendosi dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. In caso venga ritenuto necessario la Polizia Locale provvederà altresì a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.

È sempre vietato sorpassare con qualsiasi veicolo i cortei, le processioni e le manifestazioni previste dal presente articolo del regolamento.

Dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e le ambulanze in casi di interventi urgenti.

Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 83,00 a € 500,00.

### **Art. 21**

#### **Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti**

Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano arrecare disturbo tra le ore 23:00 e le ore 8:00. In casi di particolari ricorrenze, quali ad esempio la Sagra o altra festa di paese, è consentita la deroga di detto orario per un massimo di 1 ore.

I titolari di dette attività hanno l'obbligo giuridico di vigilare affinché, all'uscita dai locali, o sosta davanti agli stessi, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche con ricorso allo "ius excludendi" o chiamando le Autorità, in modo da evitare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con norme poste alla tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 83,00 a € 500,00.

### **Art. 22**

#### **Grida e schiamazzi**

È vietato emettere schiamazzi e grida eccessivamente insistenti e rumorose sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 23**

#### **Abuso di mezzi acustici**

È vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo, dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora che possano arrecare pregiudizio alla quiete pubblica.

È parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio, organetti, piani armonici, tastiere e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, senza l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione. Per la pubblicità fonica continuano ad applicarsi le norme previste in materia dall'art. 23 del C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni.

Dalle ore 23.00 alle ore 8.00 i suoni non devono arrecare pregiudizio alla quiete pubblica.

I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti, ancorché lo stesso sia intermittente. Tale disposizione vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti.

È vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

I locali pubblici in genere possono usare gli apparecchi di cui sopra internamente ai locali oltre le ore 24.00 purché garantiscano il completo isolamento acustico nei confronti dell'esterno del locale. Eventuali deroghe alla presente possono essere concesse mediante apposita autorizzazione nei modi e termini previsti dalle leggi in materia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 24**

#### **Attività rumorose o moleste**

Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente strumento urbanistico.

Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs. 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. È fatto obbligo di osservare una pausa interruttiva dei lavori rumorosi tra le ore 12:30 e le ore 13.30 di ogni giorno.

I servizi tecnici comunali o le Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può ridurre l'orario o vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, chiese, scuole, asili e ufficio pubblici è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo. Ai fini del presente comma per vicinanze si intende un raggio di 50 metri dalla struttura.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 83,00 a € 166,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 65 del presente.

### **Art. 25** **Rumore prodotto da attività svolte all'aperto - da apparecchiature poste in civili abitazioni**

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere utilizzate eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino i limiti massimi di livello sonoro equivalente ammesso.

L'intensità e la continuità dei rumori o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente sono accertate, avvalendosi del supporto della Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente (ARPA) su segnalazione degli interessati ed anche d'ufficio.

È vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma precedente potranno essere concesse solo previa ottenimento di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione, completa di tutti i dati del richiedente, dovrà:

- 1) contenere l'indicazione delle macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto;
- 2) essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure essere corredata da disegni necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione;
- 3) essere corredata da una certificazione rilasciata, da un tecnico abilitato in materia, che attesti la compatibilità dell'impianto con la tutela della quiete delle abitazioni circostanti.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione in parola sarà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocata o sospesa quando:

- si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- non siano state osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 65 del presente.

### **Art. 26** **Accattonaggio**

È vietato mendicare in modo molesto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale attività è comunque vietata nei luoghi del territorio comunale di seguito elencati:

1. Presso le intersezioni stradali e le rotonde ivi compresi i loro bracci afferenti;
2. All'interno delle aree di parcheggio;
3. Nelle aree prospicienti la casa di ricovero;
4. Davanti ed in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
5. Nelle aree di pertinenza dei trasporti pubblici e dei mezzi di pubblico trasporto;
6. Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
7. Davanti o in prossimità di uffici pubblici e/o di istituti bancari;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento, in misura ridotta, della somma di:

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

La suddetta violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

#### **Art. 27**

#### **Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici della città**

È vietato bivaccare presso luoghi e spazi pubblici creando turbativa alla sicurezza, alla pubblica incolumità e alla libera fruizione dei medesimi e originando situazioni di degrado e anti-igienicità (anche consumando cibi e bevande) che impediscono o rendono difficoltoso l'utilizzo di detti luoghi e spazi pubblici da parte delle famiglie, dei bambini e della cittadinanza in genere.

Inoltre, è vietato sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e monumenti, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

È altresì vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di questi rifiuti domestici e quelli ingombranti, devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per conferire i rifiuti "da passeggio", come carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette, ecc. fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 22/97.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

All'atto della contestazione i trasgressori vengono diffidati ad abbandonare i luoghi di cui al precetto e/o rimuovere eventuali rifiuti prodotti nonché effetti o materiali lasciati incustoditi e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale rimozione dei rifiuti e ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

#### **Art. 28**

#### **Divieto di esercitare l'attività di meretricio**

È fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e comportamenti nei luoghi pubblici e spazi aperti o visibili al pubblico attività di meretricio.

È fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada, o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione del presente articolo.

È fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione, anche solo per chiedere informazioni.

È fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico nel territorio comunale.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

#### **Art. 29**

#### **Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici**

È fatto divieto in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze delle scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette istituzioni, di indossare abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquillità e pacifica convivenza.

Tale divieto non si applica nel caso che norme di legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come, ad esempio, il casco dei ciclomotoristi o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come, ad esempio, il carnevale) o comunque autorizzate.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00.

### **Art. 30**

#### **Occupazione di suolo pubblico con attrezzature da parte dei PP.EE.**

È fatto obbligo in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico a tutti i titolari di Pubblici Esercizi muniti di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico di legare, sovrapporre o comunque rendere inutilizzabili le attrezzature (tavoli, sedie, panche e quant'altro al servizio degli avventori), o quando possibile rimuoverli, durante le ore e i giorni di chiusura e comunque in concomitanza della chiusura del Pubblico Esercizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

## **CAPO III**

### **TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, CIMITERO ED ARREDI**

#### **Art. 31**

##### **Tutela di monumenti ed edifici ed arredi**

È vietato deturpare, danneggiare, imbrattare - anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale - i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, gli avanzi archeologici di parapetti e i recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente.

Fermo restando eventuali illeciti penalmente rilevanti, è vietato spostare, rimuovere, danneggiare, imbrattare, movimentare i seguenti manufatti legittimamente posti in opera:

- Transenne para pedonali mobili o fisse;
- Segnali stradali temporanei o permanenti;
- Dissuasori di sosta;
- Parabole semaforiche;
- Cassonetti e cestini della raccolta rifiuti (anche posti temporaneamente);
- Arredi urbani come panchine, fioriere, rastrelliere per biciclette, pensiline e simili;
- Staccionate, parapetti e simili;
- Recinzioni e reti;
- Qualsiasi altro oggetto/manufatto posto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Chiunque abbia la necessità di spostare temporaneamente tali manufatti per accedere legittimamente ad aree delimitate dovrà farsi carico dello spostamento e della rimessa in posa di quanto movimentato o rimosso.

È vietato l'utilizzo anche temporaneo di transenne e simili per motivi privati (es. sbarramento realizzato in area privata per dare luogo ad una manifestazione) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico comunale o comunque dell'Ente proprietario dei manufatti stessi.

È vietato imbrattare i muri e le facciate degli edifici privati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con scritte di qualsiasi genere, disegni, graffiti e quant'altro possa deturpare il decoro dell'ambiente urbano. Eventuali opere pittoriche, scritti e simili dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta del proprietario del manufatto -sul quale si intendono realizzare, nel rispetto dei regolamenti comunali e leggi in materia.

È vietato parimenti sedersi su monumenti, edifici di culto o edifici pubblici, al di fuori delle strutture all'uopo destinate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 a € 500,00.

## **Art. 32** **Tutela dei parchi, giardini pubblici, aiuole**

1. Fatti salvi eventuali illeciti penali, nelle aiuole, nei giardini e nei parchi pubblici è vietato:
  - L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli per il soccorso, la vigilanza, il commercio ambulante in possesso di autorizzazione, delle motocarrozzette per portatori di handicap o dei mezzi per la manutenzione del verde;
  - L'uso delle biciclette, eccetto che nei vialetti appositamente realizzati e salva diversa segnalazione;
  - Lasciare vagare liberi animali al di fuori delle zone riservate (area cani);
  - Installare attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto al di fuori delle aree a ciò destinate;
  - Danneggiare ovvero rimuovere qualsiasi oggetto nonché salire sugli alberi o su altri manufatti a ciò non deputati nonché sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche oppure far uso in genere delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;
  - Danneggiare ovvero rimuovere alberi, arbusti, fiori nonché asportare terra od erba ovvero transitare con veicoli sul manto erboso oppure calpestare i prati ove il calpestio sia espressamente vietato;
  - Appendere qualsivoglia oggetto a piante od a strutture di qualsiasi genere, esclusi i cartelli autorizzati relativi alle indicazioni botaniche;
  - Accedere fuori dagli orari stabiliti, campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
  - Effettuare operazioni di pulizia di cose o persone;
  - Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o cose;
  - Impedire o deviare il corso delle acque, gettarvi oggetti di qualsiasi natura o liquidi inquinanti, farvi bagnare animali o pescarvi;
  - Nei parchi pubblici, dove segnalato, sono vietati i giochi con la palla e quelli che prevedono il lancio di oggetti.
  - Orinare o defecare.
2. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati, ove non vietato, è consentito solo a mano, comunque, senza arrecare danno e/o disturbo alla libera fruizione degli spazi.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo e commerciali è consentito negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione, **con richiesta da effettuare almeno 30 giorni prima della manifestazione.**

Le precedenti disposizioni valgono, in quanto applicabili, anche nel caso di piante, spazi verdi e simili esistenti nelle vie o nelle piazze pubbliche della città.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

## **Art. 33** **Cimitero**

All'interno del cimitero ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al rispetto del luogo è vietato.

È vietato altresì:

- Accedere al cimitero in orari diversi da quelli indicati all'ingresso o a cancelli chiusi;
- Introdurre animali, ad eccezione dei cani tenuti al guinzaglio;
- Accedere con mezzi di ogni tipo incluse le biciclette con eccezione dei mezzi autorizzati e delle carrozzine delle persone invalide e di quelle dei bambini;
- Occupare vialetti e aree non concesse con fiori, contenitori, lumi, materiali di pulizia e comunque qualsiasi oggetto che possa rappresentare ostacolo al movimento delle persone o ledere il decoro del camposanto;
- Tenere comportamenti che possono disturbare o offendere la dignità del luogo;
- L'occultamento, l'uso improprio o disordinato delle attrezzature disponibili per la pulizia e la cura delle tombe.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

## **CAPO IV DECENZA E MORALE**

### **Art. 34**

#### **Atti contrari alla decenza e alla morale**

È vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale, avuto riguardo di ogni credo religioso.

È vietato sputare, anche ai fini della tutela della salute, dell'igiene e del decoro pubblici, negli edifici e nei luoghi pubblici in genere e nei luoghi privati aperti al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

## **CAPO V TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**

### **Art. 35**

#### **Materiali esplosivi ed oggetti potenzialmente pericolosi**

Qualsiasi materiale esplosivo ancorché regolarmente venduto a persone adulte non potrà essere fatto esplodere in aree abitate. Fanno eccezione le sostanze classificate come "giocattoli pirici" che potranno essere fatte scoppiare da adulti, o sotto il loro controllo diretto, in luoghi poco frequentati e lontano da luoghi di culto, cimiteri e scuole.

Fatti salvi eventuali illeciti penali è assolutamente vietato:

- Far esplodere qualsiasi sostanza pirica, ivi compresi i giocattoli pirici, nelle aree affollate o nelle immediate vicinanze di minori, animali o veicoli, negli esercizi pubblici o nei luoghi di culto;
- Lanciare qualsiasi artificio pirico all'indirizzo di persone, animali o cose;
- Detenere sulla persona una quantità tale di artifici pirici sufficiente a causare lesioni a sé stessi o ad altri;

È fatto divieto di utilizzare bombolette od oggetti simili atti a lanciare schiuma da barba, o comunque sostanze capaci di imbrattare o danneggiare persone, cose o indumenti.

È proibito detenere nelle abitazioni materiali infiammabili in contenitori diversi da quelli originali di vendita e comunque in quantità pericolosa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ad eccezione dello specifico divieto relativo alle bombolette e simili per il quale è prevista una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 200,00.

### **Art. 36**

#### **Accensione di artifici pirotecnici**

Ad eccezione per il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 01,00 del Capodanno di ogni anno, ovvero qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione in deroga, è fatto divieto in tutto il centro abitato di Almenno San Bartolomeo dalle ore 22,00 alle ore 08,00 l'utilizzo di ogni tipo di fuoco/artificio pirotecnico, benché di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato;

È comunque vietato in ogni momento dell'anno:

- L'utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;
- La vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
- La vendita di qualsiasi tipo di fuoco/artificio pirotecnico ai minori di anni 18;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 ad € 500,00



**Art. 37**  
**Accensione fuochi**

È vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento dei rifiuti di materiale di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per residui vegetali agricoli o forestali ex lege n. 353 del 2000 e LR n. 31 del 2008 e dal Regolamento Regionale n. 5 del 2007.

A partire dalla dichiarazione di stato di alto rischio di incendio boschivo, e fino a revoca del medesimo, è fatto divieto assoluto di accensione di fuochi all'aperto.

A partire dalla data di revoca dello stato di alto rischio di incendio boschivo è possibile accendere fuochi all'aperto per la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, solo a distanza superiore a 100 metri dal bosco o dall'abitazione più vicina.

Suddette operazioni possono essere svolte solamente due volte l'anno nel periodo stabilito dalla normativa regionale sopra richiamata e ne dovrà esser data comunicazione all'ufficio di Polizia Locale con 48 ore di anticipo.

L'accensione all'aperto di fuochi semplici può essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze (Fuoco di S. Antonio, Fuoco natalizio...) ma comunque soggetta a rilascio di apposita autorizzazione scritta da esibire agli Organi di Polizia e controllo.

L'uso dei barbecue è consentito solo all'interno di proprietà private quando le esalazioni non costituiscano disturbo a terzi o pericolo di incendio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 38**  
**Accatastamento di legno e di altro materiale  
infiammabile nei cortili e scantinati**

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dovere prescrivere. È pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati e nelle autorimesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 39**  
**Fucine e forni**

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno prestabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite di volta in volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo servizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 40**  
**Lancio di pietre e di altri oggetti**

È vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti, anche per gioco, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose. In particolare, è vietato l'uso, anche per gioco, di lancia sassi o cerbottane.

È del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere o danneggiare sul suolo o su spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 41**

#### **Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi**

È vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

L'innaffiamiento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **CAPO VI CIRCOLAZIONE**

#### **Art. 42**

#### **Circolazione**

La circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto della sicurezza e dell'ordine della vita cittadina.

È vietato:

- a) il transito senza specifica autorizzazione ai mezzi di trasporto superiori a 35 q. li di peso complessivo, in tutte le strade urbane del centro storico;
- b) Il transito per gli autobus per il servizio di trasporto pubblico o scolastico al di fuori dei percorsi autorizzati,
- c) Mantenere il motore acceso durante la sosta dell'autoveicolo,
- d) Disturbare la quiete pubblica con l'uso di dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora diversi montati sull'autoveicolo,
- e) L'utilizzo di mezzi fonici a bordo di autoveicoli allo scopo di effettuare pubblicità, senza specifica autorizzazione,
- f) La conduzione di auto e motoveicoli pericolosa o disturbante per i cittadini,
- g) Lasciare sul suolo pubblico veicoli i cui dispositivi non siano conformi all'art. 155, comma 4 del C.d.S. (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dell'art. 350, 2<sup>a</sup> comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 coordinato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996),
- h) Abbandonare il veicolo lasciando a bordo bambini, anziani e animali in condizioni disagiate e comunque per tempo prolungato,
- i) Mantenere accesi il motore ed apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora degli autoveicoli durante lo svolgimento di cortei, funerali, manifestazioni pubbliche civili o religiose,
- l) Intralciare i percorsi pedonali con qualsiasi tipo di veicolo incluse biciclette, motocicli, carrozzelle per portatori di handicap, passeggini, ecc...

Ai sensi del disposto dell'art. 155, comma 4 del C.d.S. e dell'art. 350, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli deve essere intervallato e non può superare la durata massima di 3 minuti e in ogni caso non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

## **CAPO VII USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO**

### **Art. 43 Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto**

È vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture adibite al trasporto pubblico di persone. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

## **TITOLO II ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI**

### **CAPO I CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI**

#### **Art. 44 Addobbi e luminarie natalizie**

Gli addobbi natalizi, le luminarie, le passatoie interessanti le aree pubbliche non devono rappresentare ostacolo all'uso della cittadinanza e neppure al traffico veicolare. La posa o l'installazione dovrà essere comunque autorizzata dall'autorità comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **CAPO II SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE**

#### **Art. 45 Sala Giochi**

Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario competente a condizione che:

- Siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.;
- I locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- Siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
- I locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100 mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
- Sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione,

sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

#### **Art. 46**

#### **Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico**

Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.

Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

#### **Art. 47**

#### **Prescrizioni**

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni.

Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

È vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

È obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

È obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

È obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.

Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00.

#### **Art. 48**

#### **Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery**

Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Bergamo.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale salvo diverse disposizioni legislative in materia.

L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.

- Distanza da scuole – parchi gioco-case di riposo -oratorio-luoghi di culto

## **CAPO III ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE**

### **Art. 49 Esercizi fissi**

Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto può essere attivato o trasferito senza preventiva comunicazione o, ove prevista, preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità.

## **TITOLO III ADEMPIMENTI OBBLIGATORI**

### **CAPO I OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

#### **Art. 50 Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi**

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari debbono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 51 Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro**

Chiunque in proprio o per conto altrui intraprenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

#### **Art. 52 Funzionalità e decoro dei fabbricati**

1. I fabbricati prospicienti aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza dei cittadini; a tal fine è fatto obbligo di curarne le buone condizioni di conservazione e funzionalità. (Cornicioni, grondaie, infissi, intonaci...)
2. In caso di fabbricati pericolanti che per le condizioni in cui si trovino costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordinerà con provvedimento motivato ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo. Qualora questi non adempiano all'ordine impartito il Sindaco vi provvederà d'ufficio a spese degli interessati ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, tutti gli eventi minuti quali distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza.
4. I fabbricati prospicienti le vie e le piazze devono presentarsi in maniera decorosa. È quindi fatto obbligo ai proprietari di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla tinteggiatura delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
5. Chiunque intenda tinteggiare la facciata (muro di frontespizio) di un fabbricato prospiciente un'area pubblica dovrà scegliere il colore tra quelli ammessi facendone richiesta all'Ufficio tecnico Comunale indicando il colore prescelto nella comunicazione obbligatoria.
6. Le antenne e le parabole non dovranno comunque essere collocate sulle facciate prospicienti la pubblica via.

7. È vietato realizzare all'interno di aree private ma prospicienti ad aree pubbliche o comunque visibili depositi, tendaggi, ricoveri, strutture anche a carattere provvisorio che siano pregiudizievoli per il pubblico decoro.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 53**

#### **Decoro e sicurezza dei fabbricati: ulteriori obblighi**

In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Per le sporgenze delle canne dei camini e di altre sorgenti di fumo si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Igiene.

I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e dovranno essere adottate tutte le cautele in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre pietre, o altro materiale qualsiasi. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o caduta di neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Gli oggetti di ornamento (quali ad esempio vasi di fiori) posti sulle finestre e sui balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

14. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 54**

#### **Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale**

In tutto il territorio del Comune di Almenno San Bartolomeo è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentire l'occupazione e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna, i proprietari dovranno rendere inaccessibili i fabbricati mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisorie che, senza pregiudizio della stabilità delle strutture, consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti quali, tamponamenti provvisori di porte e finestre.

Viene inoltre fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al precedente comma di provvedere periodicamente all'eliminazione di erbe e piante infestanti cresciute all'interno dei fabbricati e nelle aree di pertinenza.

La violazione al comma 1° del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 ad € 500,00.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI**

#### **Art. 55**

#### **Procedura di rilascio delle autorizzazioni e/o licenze**

Chiunque intenda realizzare attività soggette a concessione o autorizzazione dovrà presentare al Comune una richiesta corredata dalla documentazione prevista per ogni singola istanza dalle leggi nonché dai regolamenti comunali in vigore.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 56**

#### **Disciplina dei prezzi**

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine prospicienti aree pubbliche o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio

(supermercati, grandi magazzini, ecc.) tutte le merci che sono messe in vendita devono contenere l'indicazione del prezzo relativo.

L'obbligo di pubblicizzare il prezzo di vendita al dettaglio si ritiene assolto se sui prodotti il prezzo di vendita è segnato, in maniera chiara, con caratteri leggibili, in modo che risulti ben conoscibile dal pubblico.

Il prezzo deve essere, comunque, ben indicato e pubblicizzato per tutte le merci che vengono vendute al pubblico per unità di misura: chilogrammo, litro, metro, metro quadrato, metro cubo, loro multipli e sottomultipli.

#### **Art. 57** **Vendita e scorta delle merci**

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. L'esercente non potrà rifiutarsi di vendere merci realizzando accaparramento ed occultamento di prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 58** **Orari di vendita**

L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo, l'orario di effettiva chiusura del proprio esercizio.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 59** **Uso di contrassegni, simboli, distintivi del Comune**

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Fatti salvi eventuali illeciti penalmente rilevanti è vietato a chiunque:

- utilizzare abiti dalla foggia e/o con simboli o distintivi simili a quelli in uso alla Polizia Locale di Almenno San Bartolomeo;
- utilizzare autoveicoli muniti di livree o simboli o distintivi simili a quelli in uso per le auto della Polizia Locale di Almenno San Bartolomeo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 60** **Uso di servizi igienici**

I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento locale d'igiene debbono disporre di servizi igienici sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta previa consumazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 61** **Trasporto carni**

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di automezzi o recipienti coperti, ed eliminare dalla vista del pubblico oggetto, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 62**  
**Commercio in forma itinerante**

I titolari di Autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le arti, professioni e commerci:

1. non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza;
2. non sostare, neppure momentaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;
3. non depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
4. non sostare nello stesso punto per più di 30 minuti nella stessa giornata, trascorsi i quali i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
5. non sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

**Art. 63**  
**Esercizi ambulanti**

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico - né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie - senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalla autorità comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 a € 500,00.

**Art. 64**  
**Esercizio di mestieri girovaghi**

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune anche se munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 65**  
**Tende per pubblici spettacoli**

Senza autorizzazione del Comune non si potranno collocare tende, chioschi, ecc. per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano accesso diretto sulla strada pubblica.

Le tende, gli spazi annessi e ogni altra costruzione permessa temporaneamente dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 a € 500,00.

**Art. 66**  
**Pulizia delle aree antistanti i negozi**

Le aree antistanti i negozi così come le aree concesse per l'occupazione temporanea o permanente ad esercizi pubblici devono essere mantenute pulite e ordinate a cura e spese dell'esercente autorizzato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.



## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art .67 Disposizioni transitorie**

Le sanzioni amministrative e quelle accessorie derivanti dagli illeciti previsti dal presente Regolamento sono applicate alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.

### **Art. 68 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo, abroga il regolamento precedente, le ordinanze emesse e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. In presenza di diversa disposizione regolamentare, o di specifiche leggi speciali verranno applicate queste ultime.